

(N. 1568)

SENATO DELLA REPUBBLICA

*approvato della 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 giugno 1956 (V. Stampato N. 2270)*

presentato da **Ministro delle Finanze**
(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**
(ZOLI)

col **Ministro del Tesoro**
(MEDICI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GIUGNO 1956

Esenzione dall'imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8000 di zucchero da impiegare nella preparazione di uno speciale alimento per le api.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È consentito per il triennio 1956, 1957 e 1958, e fino ad un massimo di quintali 8.000 annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.

Art. 2.

Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli zuccherifici autorizzati dal Ministero delle finanze, aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi cinquecento di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.